Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

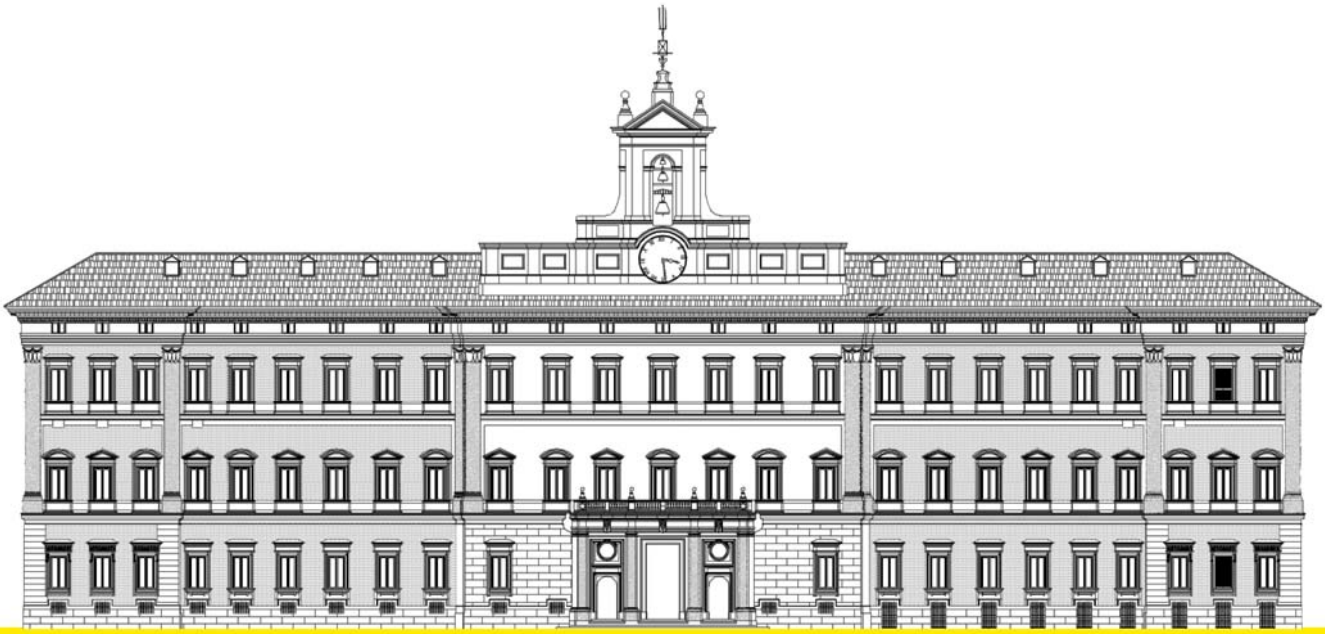

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2270

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Approvato dal Senato – A.S. 1078)

N. 113 – 18 giugno 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2270

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Approvato dal Senato – A.S. 1078)

N. 113 – 19 giugno 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685

Estremi del provvedimento	
A.C.	**2270**
Titolo breve:	**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012**
Iniziativa:	governativa
	approvato dal Senato
Commissione di merito:	III Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Marazziti
Gruppo:	PI
Relazione tecnica:	presente
	verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato al Senato
	utilizzabile integralmente

Parere richiesto		
Destinatario:	alla III Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

INDICE

ARTICOLI 1-14 DELL'ACCORDO **1**

PREMESSA

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato - reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
Il provvedimento è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. L'Accordo è formato da 40 articoli.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-14 dell'Accordo

Le norme dell'Accordo disciplinano le relazioni tra Italia e Turchia in materia di sicurezza sociale.
In particolare, le norme introdotte dall'Accordo, tra l'altro:

- individuano il campo di applicazione dell'Accordo che riguarda, in particolare, la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, infortuni sul lavoro, malattie professionali, indennità di malattia, assicurazione contro la disoccupazione e, per la Turchia, l'indennità di decesso. L'accordo non si applica alle prestazioni assistenziali e alle prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo. L'Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una delle Parti, inclusi familiari e loro superstiti, garantendo parità di trattamento. Le persone residenti nel territorio di una delle due Parti godono degli stessi diritti e sono soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte ove risiedono come se ne fossero cittadini (articoli 1-4 dell'Accordo).

  A titolo informativo, si fa presente che la Convenzione europea di sicurezza sociale si applica a tutti i regimi generali di sicurezza sociale anche a carattere non contributivo (Articolo 2, paragrafo 2);

- prevedono che gli istituti competenti, con riferimento all'indennità di malattia o alla maternità, prendano in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte contraente. L'assicurato, temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte, riceve – lui e i suoi familiari – cure mediche a spese della Parte dove ha sede legale il proprio datore di lavoro. In caso di cure mediche urgenti nel periodo di soggiorno nel territorio dell'altra Parte, ricevono prestazioni per conto e a spese della Parte in cui sono assicurati. I presìdi ortopedici, le protesi e altre prestazioni di notevole

importanza saranno forniti previa autorizzazione dell'istituzione competente e la relativa lista allegata all'Accordo amministrativo. L'istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione dell'altra Parte (articoli 12-18 e dell'Accordo).

A titolo informativo, si fa presente che la Convenzione europea di sicurezza sociale, analogamente a quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo, prevede che se la legislazione di una Parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al completamento di periodi di assicurazione, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto, ai fini della totalizzazione, di periodi di assicurazione completati sotto la legislazione di ogni altra Parte contraente come se si trattasse di periodi di assicurazione trascorsi sotto la legislazione della prima Parte (Articolo 28, paragrafo 1 della Convenzione);

- applicano il principio della totalizzazione alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che gli istituti competenti prendano in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte (articoli 19-22 dell'Accordo);
- dispongono che l'assicurato, residente nell'altra Parte contraente e avente diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o a malattia professionale, benefici di tali prestazioni a spese dell'istituzione competente come se lo stesso vi fosse iscritto. Le modalità di rimborso sono definite nell'Accordo amministrativo. Nell'eventualità di prestazioni in denaro, le stesse sono concesse in base alla legislazione della Parte in cui si è verificato l'infortunio o la malattia (articoli 24-26 dell'Accordo).

  A titolo informativo, si fa presente che la Convenzione europea di sicurezza sociale, analogamente a quanto previsto all'articolo 24 dell'Accordo, prevede che i lavoratori, che risiedono sul territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, vittime di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale, godano di prestazioni in natura da parte dell'istituzione competente del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se questi lavoratori vi fossero affiliati. L'istituzione competente di residenza è tenuta a rimborsare l'ammontare delle prestazioni in natura elargite (Articolo 38, paragrafo 1, e Articolo 48, paragrafo 1, della Convenzione);
- definiscono le modalità di cooperazione amministrativa tra Italia e Turchia mediante lo scambio di informazioni, la designazione delle istituzioni competenti, la mutua assistenza nell'applicazione dell'Accordo e la predisposizione di un accordo amministrativo (articolo 28 dell'Accordo);
- nel caso in cui una persona percepisca prestazioni a seguito di un danno subito nell'altro Paese e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia da quest'ultimo previsto, il diritto al risarcimento sarà trasferito all'istituzione dell'altra Parte contraente che effettua il pagamento (articolo 33 dell'Accordo);

- nel caso di importo superiore al dovuto, l'istituzione di una delle Parti può chiedere a quella dell'altra competente per il pagamento delle prestazioni al beneficiario in questione di dedurre l'importo in eccesso da qualsiasi somma allo stesso dovuta. La somma risparmiata sarà trasferita per il recupero all'altra istituzione (articolo 34 dell'Accordo);
- prevedono che qualsiasi periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sarà calcolato per la determinazione dei diritti derivanti dall'Accordo in esame (articolo 37 dell'Accordo);
- dispongono che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono avvenuti gli scambi degli strumenti di ratifica. Le Parti dovranno darne notifica al Segretariato generale del Consiglio d'Europa, in base all'articolo 7 della Convenzione europea di sicurezza sociale (articolo 38 dell'Accordo).

L'articolo 7 e l'articolo 81 della Convenzione dispongono che due o più Parti contraenti possano concludere fra loro convenzioni di sicurezza sociale basate sui principi della Convenzione stessa. Ciascuna Parte dovrà notificare ogni Convenzione da essa conclusa, dandone notifica al Segretariato generale del CdE.

La **relazione tecnica** afferma che l'applicazione del provvedimento in esame non determina oneri per la finanza pubblica poiché è in vigore una convenzione multilaterale che sarà sostituita dall'Accordo in oggetto, senza variazione delle prestazioni già previste.

La **relazione illustrativa** afferma che l'Accordo andrà a sostituire la Convenzione europea di sicurezza sociale, strumento del Consiglio d'Europa, ratificato da entrambi gli Stati ed attualmente in vigore tra gli stessi. In particolare, detto Accordo, che contiene le stesse disposizioni dello strumento del Consiglio d'Europa, intende rafforzare gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese. Per ragioni finanziarie e per assicurare una completa reciprocità, il testo non contiene disposizioni per le prestazioni familiari anche in relazione al fatto che il sistema turco non ne prevede.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni dell'Accordo sostituiscono integralmente l'applicazione tra Italia e Repubblica di Turchia della Convenzione europea di sicurezza sociale, attualmente in vigore tra i due Paesi. In proposito, si osserva che l'invarianza finanziaria del nuovo Accordo è verificata nel caso in cui le prestazioni previdenziali, sanitarie e di integrazione al reddito concesse in base a detto Accordo risultassero equivalenti rispetto

a quelle concesse in base alla Convenzione. Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione amministrativa delle norme, di cui all'articolo 28 dell'Accordo, andrebbe altresì acquisita conferma che le stesse siano sostenute dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.